

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1999, N. 8

**Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della
Regione Trentino-Alto Adige¹**

Art. 1 (Indennità di direzione)

1. Al giudice di pace coordinatore o facente funzioni, la Regione corrisponde, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, una indennità mensile pari a euro 800,00. Salvo quanto disposto al comma 1-*bis*, in nessun caso può essere corrisposta, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio, più di una indennità mensile.²

1-*bis*. Al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti la Regione corrisponde una maggiorazione mensile dell'indennità prevista al comma 1 pari a euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede.³

Art. 2 (Indennità di bilinguità e trilinguità)⁴

1. In relazione al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai magistrati

¹ In B.U. 23 novembre 1999, n. 52 - Suppl. n. 2.

² Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

³ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁴ Rubrica modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia di Bolzano viene corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennità di bilinguità di importo pari all'indennità speciale mensile di seconda lingua di cui all'articolo 2 comma 369 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.⁵

2. Ai magistrati onorari appartenenti al gruppo linguistico ladino, muniti di attestato di conoscenza della lingua ladina secondo la normativa vigente viene corrisposta un'indennità mensile per l'uso della lingua ladina nella misura della metà di quella prevista al comma 1.

2-bis. Le indennità previste ai commi 1 e 2 vengono corrisposte fino ad un limite annuo massimo di spesa pari ad euro 100.000,00.⁶

Art. 3⁷

Art. 4⁸ (Indennità regionale)

1. In relazione alle peculiari competenze dei giudici di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi, la Regione corrisponde agli stessi un'indennità regionale pari ad euro 500,00 mensili.

⁵ Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁸ Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

Art. 5 (Cumulabilità)

1. Alle indennità previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 4 *bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 (Rideterminazione delle indennità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennità di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 7⁹ (Formazione dei giudici di pace)

1. La Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento.

2. Il programma delle attività formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della

⁹ Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura.

3. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace.

4. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilità ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici della giurisprudenza dei Giudici di Pace del Distretto, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per l'analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 viene valutato in lire 264 milioni annui a decorrere dal 1999.

2. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 viene valutato in lire 150 milioni 72 mila annui a decorrere dal 1999.

3. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 viene valutato in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1999.

4. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 viene valutato in lire 444 milioni annui a decorrere dal 1999.

5. L'onere per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 7 viene valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999.

6. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 998 milioni 72 mila gravanti sull'esercizio 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio

1999. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO

DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LA RESIDENZA E LA SEDE DELL'UFFICIO	INDENNITÀ MENSILE
10 – 15	103.000
16 – 20	107.000
21 – 25	112.000
26 – 30	116.000
31 – 35	120.000
36 – 40	124.000
41 – 45	129.000
46 – 50	133.000
51 – 60	141.000
61 – 70	150.000
71 - 80	159.000
81 - 90	167.000
91 - 100	176.000
oltre i	180.000
